

B.

**FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE - MODENA**

F. I. L. C. A. T.

C. G. I. L.

**Federazione Prov. Dipendenti Aziende Commerciali - Modena**

**CONTRATTO COLLETTIVO  
PROVINCIALE DI LAVORO**

PER I BANCONIERI DIPENDENTI  
DALLE COOPERATIVE DI CONSUMO  
DELLA PROVINCIA DI MODENA

(in vigore dal 1° Luglio 1950)

19/5/62  
W

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



Fra la Federazione Provinciale delle Cooperative di Modena, rappresentata dal suo presidente sig. Losi Walter, assistito dal segretario provinciale della Federazione rag. Ivo Gherpelli, dal rag. Mario Marfella, sig. Sergio Chicchirichi

e

la Federazione Provinciale lavoratori dipendenti del Commercio, Ausiliari e Turismo (F.I.L.C.A.T) di Modena, rappresentata dal suo segretario sig. Menabue Pierino, assistito da una commissione di bancionieri dipendenti delle cooperative di consumo nelle persone dei lavoratori Franchini Gino di Savignano, Menabue Gherardo di S. Donnino Nizzola (Modena), Franchini Iolando di Castelvetro, Anderlini Guido di Mirandola, Colombini Dino di Soliera, Berni Odol di Carpi, Mazzetti Giuseppe di Castelfranco E., si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i bancionieri dipendenti dalle cooperative di consumo della provincia di Modena a partire dal 1° luglio 1950.



## SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1. — Il presente contratto si applica per gli spacci cooperativi della provincia di Modena ad eccezione di quelli siti nella zona urbana di Modena, compresa tra Villa Madonnina, S. Cataldo, Sacca, Crocetta, S. Lazzaro, S. Agnese e S. Faustino e nella zona di Carpi, Mirandola, Finale Emilia, Sassuolo, Vignola, Castelfranco Emilia e Novi centro escluse quindi le frazioni di tali comuni che rientrano invece nella sfera di applicazione del presente contratto.

Il rapporto che si costituisce tra le cooperative di consumo della provincia di Modena ed i banconieri da esse assunti, non dà vita ad un contratto d'appalto ma costituisce un semplice contratto di lavoro regolato dalle norme che seguono:

### CAPO I.

#### ASSUNZIONI

Art. 2. — Le assunzioni dei banconieri da parte delle cooperative di consumo, dovranno basarsi sulla scelta fra i lavoratori e pertanto fra elementi qualificati della categoria e le assunzioni saranno effettuate secondo le norme di legge sul collocamento.

#### NUMERO BANGONIERI

Art. 3. — I banconieri saranno assunti con un complesso familiare tale da costituire garanzia per il funzionamento degli spacci ai quali sono addetti. Il banconiere potrà assumere personale estraneo alla famiglia quando la necessità di lavoro lo richieda, pre-

via approvazione scritta della cooperativa, anche per la qualità della persona e delle persone scelte.

Anche il personale estraneo alla famiglia del banconiere è ad esclusivo carico di questi per quanto riguarda la retribuzione.

La cooperativa avrà soltanto a suo carico per detto personale estraneo i contributi assicurativi previdenziali fermo il disposto dell'articolo seguente.

Il banconiere risponde in proprio, come delle persone della sua famiglia, anche del personale estraneo che assume e ciò nonostante il benessere di cui sopra da parte della cooperativa, la quale non ha alcun rapporto diretto col personale stesso.

La cooperativa tratta esclusivamente col banconiere-gestore che nel testo del presente contratto verrà indicato col nome di banconiere.

#### ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E MUTUALISTICHE

Art. 4. — Ai fini dei contributi assicurativi previdenziali e di Cassa Mutua, a suo carico, la cooperativa considererà il numero dei dipendenti in servizio continuo sulle seguenti basi:

**Spacci misti:** una persona ogni 500.000 lire di incasso mensile (per gli scarti fino a 250.000 numero minore, oltre le 250.000 numero maggiore) con un minimo di una persona ogni spaccio;

**Spacci alimentari:** una persona per ogni 600.000 lire di incasso mensile (per gli scarti fino a L. 300.000 numero minore, oltre le 300.000 numero maggiore) con un minimo di una persona per ogni spaccio;

**Spacci vino osteria:** una persona ogni 350.000 lire di incasso mensile (numero maggiore per un incasso superiore).

Il nominativo degli assicurandi sarà proposto dal  
banconiere.

### **CLASSIFICAZIONE DIPENDENTI**

Art. 5. — A seconda del numero dei dipendenti  
riconosciuti come dall'articolo precedente, essi vengono  
classificati come segue:

- 1) banconiere-gestore;
- 3) aiuto-banconiere.

### **DOCUMENTI PER L'ASSUNZIONE**

Art. 6. — L'assunzione in servizio del banconiere  
è subordinata alla presentazione dei seguenti docu-  
menti:

- a) carta di identità o documento equipollente;
- b) tessere relative alle assicurazioni sociali ob-  
bligatorie, in quanto egli e gli altri dipendenti rico-  
nosciuti (vedi art. 4) siano soggetti;
- c) libretto di lavoro.

La cooperativa inoltre richiederà al banconiere:

- a) certificato penale;
- b) stato di famiglia;
- c) certificato di studio;
- d) eventuali certificati di lavoro;
- e) il certificato sanitario per sé, per i membri  
della sua famiglia e per gli altri dipendenti, dal quale  
risulti che essi non siano affetti da malattie infettive  
diffuse e postumi da essa che li mettano in condizioni  
di contagiare.

### **ATTI DI ASSUNZIONE**

Art. 7. — la Cooperativa è tenuta a rilasciare al  
banconiere in servizio una lettera di assunzione dalla  
quale risulterà:

6

- a) la data di assunzione;
- b) la durata del periodo di prova;
- c) il richiamo alle condizioni generali del pre-  
sente contratto.

### **PERIODO DI PROVA**

Art. 8. — Il banconiere di nuova assunzione può  
essere soggetto ad un periodo di prova che deve risul-  
tare dall'atto di cui all'articolo precedente, della du-  
rata massima di due mesi.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rap-  
porto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento  
senza preavviso ed alcuna indennità da entrambe le  
parti, competendo al banconiere solamente il paga-  
mento delle giornate di servizio prestate da liquidarsi  
in base alla retribuzione di cui all'articolo seguente.

Al termine del periodo di prova il banconiere, ove  
non sia stato licenziato o non sia dimesso, si intende  
confermato.

In caso di conferma, il periodo di prova sarà com-  
putato a tutti gli effetti nella determinazione dell'an-  
zianità di servizio.

### **RETRIBUZIONI**

Art. 9. — La retribuzione al banconiere è fissata  
in base agli incassi medi mensili risultanti dai versa-  
menti effettuati dal banconiere alla cooperativa (esclusi  
i crediti non autorizzati).

Le tabelle concordate a questo sono distinte per  
i banconieri che gestiscono soli o con familiari o con  
dipendenti estranei alla famiglia, i diversi tipi di  
spacci.

Esse sono le seguenti:

7

a) **Spaccio misto** (vendite generi alimentari e vendita vino - osteria):

Incasso mensile:

da L. 200.000 a L. 400.000	L. 10.000	più il 3%
da L. 400.000 a L. 600.000	L. 9.000	più il 3%
da L. 600.000 a L. 800.000	L. 8.000	più il 3%
da L. 800.000 a L. 1.000.000	L. 7.000	più il 3%
oltre 1.000.000	L. 6.000	più il 3%

Si intende che la retribuzione fissa è riferita a mese e viene integrata dalla percentuale del 3 per cento comprensiva della retribuzione per mancata giornata di riposo settimanale, ore straordinarie di lavoro eventualmente prestate e retribuzione per feste infrasettimanali.

b) **Spacci alimentari:**

Incasso mensile:

da L. 200.000 a 400.000	L. 8.100	più il 2,70%
da L. 400.000 a 600.000	L. 7.200	più il 3 %
da L. 600.000 a 800.000	L. 6.300	più il 3 %
da L. 800.000 a 1.000.000	L. 5.400	più il 3 %
oltre 1.000.000	L. 5.000	più il 3 %

Si intende che la retribuzione fissa è riferita a mese e viene integrata dalla percentuale del 3 per cento comprensiva della retribuzione per mancata giornata di riposo settimanale, ore straordinarie di lavoro eventualmente prestate e retribuzione per feste infrasettimanali.

c) **Spacci vini** (Osteria):

Per qualsiasi incasso mensile si fissa per tutti la retribuzione sulla percentuale del 6 per cento più l'1,50 per cento per ore di lavoro straordinario, mancato riposo settimanale, feste infrasettimanali.

Per il banconiere che gestisce con i familiari o

8

con garzoni più spacci divisi o staccati, ai fini della retribuzione, gli incassi verranno considerati globalmente nel senso che sarà calcolata una retribuzione unica in base alla tabella surriportata con un aumento concordato fra le parti.

Le cooperative che gestiscono macellerie, forni e spacci tessuti si atterranno, per la retribuzione ai dipendenti, ai contratti collettivi nazionali e provinciali delle rispettive categorie.

Le retribuzioni dei banconieri dei bars, gelaterie e pasticcerie, verranno stabilite caso per caso.

Nell'applicare le tabelle di cui sopra tener presente che la retribuzione non deve essere inferiore a quella risultante da un incasso massimo (scaglione minore).

Le retribuzioni per ogni tipo di spaccio, sugli incassi mensili, si intendono anche per i crediti concessi dal banconiere ai clienti autorizzati per iscritto dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

**TREDICESIMA MENSILITA' - GRATIFICA NATALIZIA - FESTIVITA' NAZIONALI - INDENNITA' CARO PANE - ASSEGNI FAMILIARI**

Art. 10. — La Cooperativa corrisponderà al banconiere alla fine dell'anno, a titolo di tredicesima mensilità e gratifica natalizia, un compenso pari ad una mensilità media dell'anno.

Spettano inoltre al banconiere, di ogni tipo di spaccio, le festività nazionali che sono le seguenti:

25 aprile, 1° maggio, 4 novembre, 2 giugno.

Dette giornate debbono essere retribuite normalmente ancorchè non vi sia prestazione d'opera.

Qualora il lavoratore debba prestare la sua opera, dovrà percepire paga doppia e la maggiorazione del 50 per cento per lavoro festivo.

9

La indennità di caro-pane fissata attualmente in L. 520 mensili, verrà pagata a parte.

Gli assegni familiari verranno corrisposti come da disposizioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Modena.

Per comodità delle nostre cooperative di consumo federate, riportiamo la tabella degli assegni familiari settore commercio, in vigore dal 1° gennaio 1950:

CATEGORIE	gior.	sett.	mens.
<b>IMPIEGATI</b>			
per ciascun figlio o equiparato	99	594	2574
per la moglie o per il marito invalido	61	366	1586
per ciascun genitore o avo	50,50	303	1313
<b>OPERAI</b>			
per ciascun figlio o equiparato	95	570	2470
per la moglie o per il marito invalido	59	354	1534
per ciascun genitore o avo	49	294	1274

#### TRATTAMENTI PARTICOLARI

Art. 11. — Ai banconieri degli spacci misti e degli spacci vino-osteria o alimentari, a corrispettivo della custodia del patrimonio per la necessità di lavoro della cooperativa, questa ha facoltà, ove ne abbia i locali adatti, a concedere a titolo gratuito per lui e per la famiglia: l'abitazione, la luce e il riscaldamento per la stagione invernale.

A corrispettivo delle necessità delle cooperative di maggior lavoro, qualora la stessa non abbia i locali

adatti per l'abitazione dei banconieri suddetti, è tenuta a fornirgli gratuitamente ogni anno q.li 10 (dieci) di legna per il riscaldamento.

La Cooperativa inoltre a titolo di concessione può riconoscere al banconiere l'uso della cucina per il servizio di trattoria ai clienti per conto proprio.

In tal caso il banconiere ha l'obbligo del rimborso del combustibile, della manutenzione, della rottura di stoviglie e deperimento materiale impiegato per la cucina nel senso che detti materiali siano di proprietà della cooperativa stessa. Tale concessione esclude il rifornimento gratuito della legna per riscaldamento.

#### INCASSI

Art. 12. — Gli incassi giornalieri appartengono esclusivamente alla Cooperativa; il banconiere dovrà eseguire il versamento integrale nella cassa della società a periodi come gli sarà fissato dalla Società stessa.

#### PERIODO DI PAGA

Art. 13. — La retribuzione definitiva verrà liquidata alla fine dell'anno sulla base dell'incasso medio mensile.

Durante l'anno il banconiere ha diritto di chiedere acconti mensili in via provvisoria che la Cooperativa sarà tenuta a concedere in base al lavoro svolto.

Non è comunque concesso al banconiere di trattene somme a titolo di retribuzione senza consenso della cooperativa.

L'inosservanza di questa precisa disposizione comporta il licenziamento in tronco del banconiere.

## CAUZIONI

Art. 14. — Ai banconieri, ai quali compete la responsabilità delle cose e dei valori ad essi affidati, potrà essere richiesta la prestazione di una cauzione proporzionale al grado di responsabilità (per valore) cui sono soggetti, valutabili in base agli accordi fra le parti interessate.

Le cauzioni saranno prestate in titoli dello Stato depositati presso un Istituto bancario locale, vincolati alla cooperativa, oppure mediante libretto di risparmio vincolato alla Cooperativa.

Il banconiere ha diritto di prelevare gli interessi dei depositi cauzionali con il consenso della Cooperativa.

La Cooperativa potrà rivalersi sulla cauzione per gli eventuali danni subiti previa contestazione al banconiere. In caso di disaccordo dovrà essere esperito tentativo di bonario componimento attraverso la commissione paritetica sindacale.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ove non esistano valide ragioni di contestazione da parte della cooperativa, il banconiere dovrà essere posto in condizioni di ritirare senz'altro la cauzione prestata.

## INVENTARI

Art. 15. — Gli inventari nei negozi o spacci affidati ai banconieri potranno essere effettuati dalla cooperativa, o per essa da un incaricato, in qualsiasi momento.

Copia di ogni inventario, controfirmata dalle due parti, dovrà essere rilasciata al banconiere.

Eventuali ammanchi riscontrati dalle risultanze

contabili, dovranno essere contestati all'interessato entro 20 giorni dall'effettuazione dell'inventario.

Il banconiere entro cinque giorni dovrà comunicare alla cooperativa le eventuali eccezioni.

La cooperativa dovrà tener conto delle contestazioni formulate dal banconiere, specie quando queste si riferiscono a tare, deterioramento di merci, ecc.

Gli ammanchi non giustificati riscontrati dopo tale controllo, saranno comunicati all'interessato che avrà l'obbligo di regolare i conti nel termine massimo di otto giorni.

Passato tale termine si procederà al licenziamento in tronco, salvo le azioni giudiziarie che la Cooperativa vorrà iniziare a carico del banconiere.

## CALO MERCI

Art. 16. — Per gli spacci per i quali non esiste magazzino, il calo generale è stato stabilito nella misura dello 0,60 per cento sull'incasso effettivo conseguito (comprendente quindi generi di ogni qualità).

Per gli spacci approvvigionati normalmente dal magazzino non verrà riconosciuto alcun calo.

La carta da involgere verrà caricata al banconiere al prezzo da convenirsi tra il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e il banconiere.

Per le merci per le quali esiste una tara (corde da salumi, vuoti, ecc.) la Cooperativa dovrà riconoscere al banconiere con scarico regolare.

La Cooperativa dovrà fornire al banconiere: scope, stracci per rigovernare, gesso, ecc.

## CONCESSIONE CREDITO AI CLIENTI

Art. 17. — Si premette che la Cooperativa non può concedere indiscriminatamente ai clienti di acqui-

stare a credito, ma che d'altronde, in determinate circostanze e per determinate persone, la Cooperativa, per principio, ha il dovere nel limite delle proprie possibilità economiche e finanziarie, di venire incontro alle necessità momentanee di qualche cliente concedendogli di acquistare a respiro, generi di prima necessità.

Il banconiere è tenuto a presentare al Consiglio di amministrazione l'elenco nominativo di coloro che chiedono l'acquisto di merce a credito. Il Consiglio, vagliate le richieste, tenuto conto della serietà e della necessità dei singoli, autorizzerà, per iscritto, il banconiere alle concessioni, fissando per ogni nominativo concesso l'importo massimo della concessione.

Entro questo limite il banconiere è sollevato da qualsiasi responsabilità per la morosità dei debitori, fermo restando il suo dovere di svolgere la sua opera per il recupero dei crediti stessi.

Qualsiasi iniziativa personale del banconiere nella concessione del credito ai clienti, comporta l'intera sua responsabilità e il non riconoscimento da parte del Consiglio di amministrazione delle cifre scoperte.

Per i crediti del passato, il banconiere, d'accordo con il Consiglio, dovrà regolarizzare la posizione creditizia dei clienti e attenersi a quanto sopra riportato per l'avvenire.

## FERIE

Art. 18. — A tutti i dipendenti di cui al presente contratto che abbiano compiuto un anno di servizio presso la Cooperativa nella quale sono occupati, sarà concesso ogni anno un periodo di riposo nelle seguenti misure:

- da 1 a 2 anni compiuti di servizio: giorni 12;
- da 3 a 6 anni compiuti di servizio: giorni 16;
- da 7 a 10 anni compiuti di servizio: giorni 20;

- da 11 a 20 anni compiuti di servizio: giorni 25;
- da 21 anni in poi compiuti di servizio: giorni 30.

Compatibilmente con le esigenze della Cooperativa, è in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire il periodo delle ferie dal maggio all'ottobre.

Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi.

In caso di mancato godimento di ferie, esse dovranno essere retribuite ai dipendenti nella gratifica di cui all'art. 9.

## TRATTAMENTO DI MALATTIA

Art. 19. — La Cooperativa ha l'obbligo di iscrivere i dipendenti in numero come previsto dall'art. 4 all'Istituto Nazionale Assicurazioni malattie lavoratori (Mutua). Per quanto si riferisce al rilascio di documenti, alla loro conservazione ed al pagamento dei tributi inerenti alle assicurazioni sociali obbligatorie, sempre per il numero dei dipendenti di cui all'art. 4, valgono le vigenti disposizioni di legge.

## GIUOCHI DA BOCCE

Le cooperative nelle quali il banconiere deve provvedere alla manutenzione dei giuochi da bocce, hanno l'obbligo di riconoscergli il maggior lavoro che deve compiere per questa causa, con un compenso da concordarsi fra le parti.

## DIRITTI E DOVERI

Art. 21. — Il banconiere è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni che la Cooperativa riterrà opportuno prendere per il buon andamento della Società,



rispettando e facendo rispettare l'orario di apertura e di chiusura dello spaccio in base alle disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, restando al di lui carico le eventuali multe.

Il banconiere è tenuto a vendere le merci a quel prezzo che di volta in volta verrà stabilito dalla Cooperativa o da chi per essa, controfirmando i relativi mandati di consegna portanti la descrizione della qualità, quantità e prezzo.

I versamenti degli incassi verranno fatti a periodi determinati che ogni Cooperativa fisserà con il banconiere.

Il banconiere dovrà vendere i generi che la Cooperativa riterrà di utile smercio e non potrà esitare generi che non siano quelli affidatigli per conto e nell'interesse della Cooperativa.

L'inosservanza alle clausole di cui sopra può determinare, da parte della Cooperativa, il licenziamento in tronco.

Il personale deve tenere contegno deferente, rispettosamente verso i soci e verso la clientela, di ordine, disciplina, correttezza, laboriosità.

La Cooperativa userà da parte sua verso i dipendenti, la considerazione ed il trattamento che essi meritano, quali collaboratori al buon andamento della Cooperativa.

Ogni dipendente dovrà osservare scrupolosamente la decenza e l'igiene della persona e del vestiario, la più completa pulizia dello spaccio (e su questo la Cooperativa sarà rigidissima), ricorrendo, in caso di recidiva, a provvedimenti estremi.

Deve inoltre conservare il proprio posto di lavoro e conservare gli apparecchi, le macchine, gli arnesi e quant'altro è a lui affidato senza portarvi arbitrarie modificazioni.

Il banconiere è responsabile dei danni da lui causati alle cose in consegna che non derivino dall'esercizio normale della funzione dell'uso.

Per i danni causati da clienti, il banconiere dovrà rivalersi sugli stessi.

Il personale ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla Cooperativa anche in osservanza a disposizioni di legge o regolamenti igienici e sanitari e soprattutto col rendere lo spaccio rispondente a ogni elementare esigenza di pulizia e di igiene e attenersi a tutte le osservazioni che la Cooperativa intenderà impartire e che rientri nelle normali attribuzioni.

### LICENZIAMENTO IN TRONCO

Art. 22. — Il licenziamento in tronco senza preavviso nè indennità potrà essere inflitto al prestatore d'opera che commetta mancanza di tale gravità da non consentire in alcun modo la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro come:

a) gravi atti di indisciplina, offese, minacce e vie di fatto verso la Cooperativa ed i suoi rappresentanti nell'adempimento delle loro funzioni di consiglieri;

b) concorrenza alla Cooperativa mediante l'esercizio dello stesso commercio anche con la vendita di un solo genere. In proposito si precisa che non è compatibile la posizione di banconiere alle dipendenze della Cooperativa di una persona che abbia i propri genitori e familiari esercenti lo stesso commercio della Cooperativa in loco a meno che risulti la separazione di fatto e risulti coniugato con propria famiglia a carico;

c) recidiva di mancanza;

d) ammanchi di inventari che per gli accertamenti effettuati siano imputabili a dolo del banconiere;

e) furti, frodi ed altri reati contro la proprietà;  
f) infedeltà, abuso di fiducia, violazione del segreto di ufficio, falsi ed omissioni intenzionali nei rapporti e nei dati informativi.

La Cooperativa si riserva la facoltà di ogni azione giudiziaria per le infrazioni suddette.

### INDENNITA' DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Art. 23. — La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte della Cooperativa quanto in quella di dimissioni del lavoratore, deve essere preceduto da regolare preavviso scritto inviato per raccomandata.

I termini di preavviso sono i seguenti:

- a) per coloro che hanno fino a 5 anni di servizio compiuti: mesi uno;
- b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: giorni 45;
- c) oltre i 10 anni di servizio compiuti: mesi due.

In caso di mancato preavviso è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Il periodo di preavviso sarà comunque valevole ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Oltre al preavviso di cui sopra, al banconiere che abbia compiuto almeno sei mesi di ininterrotto servizio dovrà essere corrisposta in caso di licenziamento da parte della Cooperativa, ove non sussistano gli estremi per il licenziamento in tronco, una indennità come previsto dall'art. 29 del presente contratto.

Le indennità devono essere liquidate all'atto della cessazione del servizio in una con tutte le altre competenze eventualmente spettanti al prestatore d'opera e

con la retribuzione della cauzione eventualmente prestata.

In casi di ammanchi e di irregolarità da parte del banconiere, la Cooperativa ha diritto, previa comunicazione e contestazione all'interessato che può far valere le sue confutazioni ed obiezioni, di rivalersi di quanto ad essa dovuto sull'indennità di licenziamento e sulla cauzione.

In caso di dimissioni l'indennità di licenziamento prevista verrà ridotta del 50 per cento per quei lavoratori con una anzianità di servizio fino a dieci anni, del 25 per cento per i lavoratori con una anzianità di servizio da 10 a 15 anni, verrà invece corrisposta integralmente ai lavoratori con oltre quindici anni di anzianità.

Il diritto alla indennità di quiescenza in caso di dimissioni maturerà soltanto dopo compiuto il secondo anno di servizio presso la Cooperativa.

### TRAPASSO DI AZIENDA

Art. 24. — In caso di trapasso, cessazione o trasferimento in qualsiasi modo della Cooperativa in altra forma cooperativa, il banconiere conserva nei confronti del nuovo titolare, la propria qualifica e tutti i diritti acquisiti per effetto della sua anzianità in servizio, salvo accordi specifici tra le parti. In caso di fallimento della cooperativa il dipendente ha diritto alle indennità di preavviso e di anzianità stabilite dal presente contratto come per il caso di licenziamento ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato.

### LEGGI — REGOLAMENTI ED USI

Art. 25 — Per tutto ciò che non sia espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni

in vigore contenute nella legge e nei regolamenti e gli usi.

### DELLE CONTROVERSIE

Art. 26 — Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti alle interpretazioni ed applicazioni del presente contratto ci si appellerà ad una commissione paritetica composta da due rappresentanti della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e della Federazione delle Cooperative.

Art. 27 — Il presente contratto ha valore dal 1. luglio 1950 a data imprecisata e può essere rinnovato con espresa volontà delle parti firmatarie e si intende decaduto se in campo nazionale, verrà concordato un contratto da valere in tutto il territorio nazionale, raggiunto tra la Lega Nazionale delle Cooperative e le Organizzazioni competenti.

### CAPO II.

#### SPACCI COOPERATIVI ESCLUSI DAL PRESENTE CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 28 — Gli spacci cooperativi posti in zone non comprese nella sfera di applicazione del presente contratto come dall'art. I. e gli spacci cooperativi che per la loro particolare situazione di movimento commerciale hanno comunque applicato le tariffe come da contratto nazionale, anziché il contratto collettivo provinciale di lavoro per i banconieri dipendenti da cooperative di consumo possono applicare il contratto collettivo nazionale normativo e salariale dei dipendenti del Commercio stipulato tra la F.I.L.C.A.T. — C.I.S.L. e Confederazione Nazionale del Commercio.

Per il trattamento salariale da riservare ai dipendenti delle cooperative non comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, si riportano le tabelle salariali qui sotto segnate in vigore nella nostra provincia dal 1. maggio 1950.

### IMPIEGATI

st. base sc. 5% conting.

#### CATEGORIA A

Personale con funzioni dirett. U. e D. L. 36.472 1.824 13.447,20

#### CATEGORIA B

Capi Ufficio U. e D. » 23.742 1.187 13.447,20  
Capi Reparto - Capi Contabili U. » 22.421 1.121 13.447,20  
D. » 18.575 929 11.804,—

Magazzinieri consegnatari con responsabilità tecnica e amministrativa con almeno tre persone alle loro dipendenze

U. » 21.997 1.100 13.447,20  
D. » 18.545 927 11.804,—

#### IMPIEGATI DI CONCETTO

Gestori di negozio U. » 20.709 1.035 13.447,20  
D. » 17.331 861 11.804,—

Contabili, corrispondenti con mansioni di concetto, interpreti, magazzinieri amministr. con responsabilità tecniche ed amministr. ed altro personale con mansioni di concetto U. » 20.059 1.003 13.447,20  
D. » 16.700 835 11.804,—

#### CATEGORIA C

Impiegati d'ordine e commessi di negozio con oltre 10 anni di servizio con tale qualifica

U. » 14.929 746 13.447,20  
D. » 12.122 606 11.804,—

Commessi di negozio e contabili d'ordine, traduttori e cassieri addetti alle macchine contabili

U. » 13.720 686 13.447,20  
D. » 11.049 552 11.804,—

Magazzinieri con funzioni amministrative con meno di 10 anni di servizio con detta qualifica

U.	»	13.230	661	13.447,20
D.	»	10.678	534	11.804,—
U.	»	12.909	645	13.447,20
D.	»	10.363	518	11.804,—

Aiuto contabili, archivisti, fattoristi, addetti alle macchine calcolatrici, verificatori, aiuto magazzino con funzioni amministrative

U.	»	12.634	631	13.447,20
D.	»	10.145	507	11.804,—

Dattilografi, addetti al registro cassa e telefonisti

U.	»	12.260	613	13.447,20
D.	»	9.748	487	11.804,—
U.	»	11.826	591	13.447,20
D.	»	9.680	484	11.804,—

Inferiori agli anni 20, apprendisti con mansioni impiegate e fattorini dai 18 ai 20 anni

U.	»	7.749	—	12.636,—
D.	»	6.450	—	9.308,—
U.	»	4.443	—	9.958,—
D.	»	3.699	—	8.424,—
U.	»	2.920	—	6.656,—
D.	»	2.584	—	6.656,—

Dai 16 ai 18 anni

Inferiori ai 16 anni

## OPERAI

### UOMINI

Capi operai  
Operai specializzati  
Operai qualificati  
Operai comuni  
Dai 18 ai 20 anni  
Dai 16 ai 18 anni  
Inferiori ai 16 anni

		p. or.	scatto 5%	c. or.
L.	»	65,80	3,29	64,65
»	»	59,20	2,96	64,65
»	»	55,10	2,75	64,65
»	»	53,40	2,67	64,65
»	»	36,98	—	60,75
»	»	23,98	—	47,85
»	»	15,46	—	32,—

DONNE (escluse le operaie stagionali e ortofrutticole)

Operaie specializzate  
Operaie qualificate  
Operaie comuni  
Dai 18 ai 20 anni  
Dai 16 ai 18 anni  
Inferiori ai 16 anni

»	»	44,20	2,21	56,75
»	»	41,50	2,07	56,75
»	»	39,30	1,96	56,75
»	»	30,87	—	44,75
»	»	20,36	—	40,50
»	»	13,78	—	32,—

## OPERAIE ORTOFRUTTICOLE STAGIONALI

Donne specializzate	»	39,42	14,27	56,75
Donne qualificate	»	37,01	14,06	56,75
Donne comuni	»	35,28	13,80	56,75
Dai 18 ai 20 anni	»	30,87	13,14	44,75
Dai 16 ai 18 anni	»	20,86	9,12	40,50
Inferiori ai 16 anni	»	13,78	6,85	32,—

Restano naturalmente in vigore le clausole previste dai precedenti accordi economici provinciali.

a) lo scatto previsto nella seconda colonna del presente contratto si applica al personale che abbia compiuto presso la stessa azienda tre anni di servizio a datare dal 1. gennaio 1946 e a decorrere dal 21. anno di età;

b) i minimi di cui sopra si intendono comprensivi di ogni qualsiasi compenso e dovranno essere corrisposti con la sola aggiunta dell'indennità di caro pane;

c) per i comuni della Provincia, escluso il capoluogo, la retribuzione e la contingenza si intendono ridotti del 5 per cento;

d) le aziende hanno diritto di recuperare gli eventuali acconti corrisposti sugli adeguamenti salariali;

e) per le ore straordinarie dovrà essere corrisposta la maggiorazione del 30 per cento sullo stipendio o sulla paga base per i giorni feriali, 50 per cento per i giorni festivi, 15 per cento per le ore notturne i turni avvicendati.

Oltre le maggiorazioni sopradette, per le ore straordinarie, dovrà essere corrisposta ai lavoratori la contingenza base oraria senza maggiorazione alcuna.

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dallo Stato a tutti gli effetti civili qui sotto elencati:

Primo giorno dell'anno, Epifania, Festa di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Festa dei Ss. Pie-

tro e Paolo, Assunzione della B. V. Maria (15 agosto), il giorno di Ognissanti, Immacolata Concezione (8 dicembre), giorno di Natale, giorno di S. Geminiano patrono della città di Modena, secondo la zona; f( trattenute, caro pane, assegni familiari a norma di legge.

Art. 29. — Per quanto riguarda le indennità di licenziamento o di dimissioni valgono le norme concordate in sede ministeriale il 17 dicembre 1949.

Il presente contratto provinciale di lavoro per i banconieri dipendenti dalle cooperative di consumo della provincia di Modena viene firmato dalla:

p. **Federazione Prov. Cooperative Modena**

Il Presidente (Losi Walter

p. **C.G.d.L. Modena - F.I.L.C.A.T.  
Federaz. Ital. Lavoratori Comm. A. T.**

Il Segretario Prov. (Menabue Pierino)